



Comune di San Pietro Mosezzo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI "BONUS BEBE"

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 3 del 23-01-2017

ART. 1- Finalità

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Mosezzo prevede annualmente, nel proprio bilancio, un fondo, compatibile con le disponibilità, al fine di erogare a favore di tutti i nati residenti nel Comune, un riconoscimento una tantum per la promozione delle nuove nascite.

ART. 2- Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati ad usufruire dell'assegno possono essere:
 - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso ci sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.
2. Le suddette condizioni devono sussistere alla data della nascita del bambino.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore.

ART. 3- Requisiti

1. Il Bonus è concesso e erogato:
 - a) al genitore beneficiario entro 90 giorni dalla nascita del figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, nell'anagrafe del Comune di San Pietro Mosezzo;
 - b) al genitore beneficiario entro 90 giorni dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184- diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di San Pietro Mosezzo
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare il seguente requisito:
 - a) essere cittadino italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno lungo di cui all'art. 9 del D. lgs 286/98, residente nel Comune di San Pietro Mosezzo da almeno 2 anni.
3. L'erogazione del riconoscimento avverrà se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte comunali

ART. 4- Importo del Bonus

1. L'importo del bonus è quantificato con Delibera di Giunta in base alla disponibilità di Bilancio.

2. L'eventuale variazione dell'importo del beneficio, di cui al comma precedente, potrà essere rivalutata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.

3. Qualora, a causa del numero dei richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del riconoscimento a tutti i richiedenti, l'Amministrazione Comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero a evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario.

ART. 5- Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'ufficio anagrafe comunale e pubblicati sul sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte, debbono essere corredate da copia del documento d'identità e complete di tutte le necessarie ed idonee documentazioni.

2. Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita del figlio per il quale si richiede il bonus.

3. Per le adozioni il termine di cui al punto 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

ART. 6- Cumulabilità

1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

ART. 7- Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

ART. 8- Clausola di salvaguardia

In sede di prima applicazione, per i nati nell'anno 2016, di cui all'art. 6 del presente regolamento, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 9- Entrata in vigore del " Bonus bebè"

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale.

